

DEPENALIZZAZIONE

prime riflessioni sui decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016



A cura di Leo Davoli e Fiorenza Ferrero

Ordine degli Avvocati di Ivrea

7 marzo 2016

Legge delega n.64 del 28.04.2014

D. Lgs. n. 8/2016

- Depenalizzazione in senso proprio: alcune fattispecie di reato si trasformano in **illeciti amministrativi**.

D. Lgs. n. 7/2016

- Abrogazione di alcuni reati e introduzione di equivalenti **illeciti civili** con **sanzioni pecuniarie civili**.

Dovrebbe verificarsi un **effetto deflattivo** non sulla popolazione carceraria (sono stati modificati solo reati bagatellari), ma sul **carico degli Uffici Giudiziari** – in ogni caso, non immediatamente: nel breve periodo giungeranno invece numerose istanze di revoca di sentenze passate in giudicato al Giudice dell'esecuzione.

D.Lgs 8/2016 – illeciti amministrativi

- **Art.1 - DEPENALIZZAZIONE GENERALIZZATA**: reati puniti con la **sola pena pecuniaria**, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono pena detentiva (sola o congiunta alla pecuniaria) – le ipotesi aggravate diventano titolo autonomo di reato.
- **ECCEZIONI: Codice Penale, T.U. immigrazione e leggi speciali** (in elenco allegato) in materia di: edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e funzionamento dei partiti, proprietà intellettuale ed industriale.
- **SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA DEPENALIZZAZIONE GENERALIZZATA**: i parametri edittali della sanzione amministrativa prevedono vari **scaglioni in relazione alla preesistente pena pecuniaria** prevista (minimo **5.000** euro, massimo **50.000** euro); se il reato era punito con pena pecuniaria proporzionale, anche senza minimi o massimi, la sanzione amministrativa equivale all'ammontare della preesistente pena pecuniaria, ma deve essere non inferiore ai 5.000 e non superiore ai 50.000 euro.

D.Lgs 8/2016 – illeciti amministrativi

- **Art. 2 – DEPENALIZZAZIONE NOMINATIVA DI ALCUNI REATI DEL C.P.**
(per i quali vengono previste sanzioni amministrative *ad hoc*):
- **527 C.P. Atti osceni** - rimane fattispecie autonoma di reato, con nuova pena edittale, la sola ipotesi aggravata (fatto commesso presso luoghi frequentati da minori);
- **528 C.P. Pubblicazioni e spettacoli osceni** - rimane reato solo l'ipotesi di cui al comma 3 (adoperare mezzi di pubblicità per favorirne circolazione o commercio, o dare spettacoli pubblici osceni);
- **652 C.P. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;**
- **661 C.P. Abuso della credulità popolare;**
- **668 C.P. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;**
- **726 C.P. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.**

D.Lgs 8/2016 – illeciti amministrativi

- **Art. 3 – DEPENALIZZAZIONE NOMINATIVA LEGGI SPECIALI**: L. 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e uso di **apparecchi radioelettrici** privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici); l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del **diritto d'autore** e di altri diritti connessi al suo esercizio); d.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la **denuncia dei beni** che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente **governo repubblicano**); l. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'**acquisto di nuove macchine utensili**); d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la **ripresa economica**); d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificazioni, nella **l. 11 novembre 1983, n. 638** (Misure urgenti in materia **previdenziale e sanitaria**), con riferimento all'**art. 2**, ovvero **omesso versamento delle ritenute previdenziali fino a euro 10.000**; **d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), limitatamente all'**art. 28, comma 2**, ossia la sanzione stabilita per il **soggetto che, legalmente autorizzato alla coltivazione delle previste piante, non osserva le prescrizioni impartitegli**.
- **Art. 4 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**: in caso di reiterazione specifica, **sospensione** di concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo che consente di esercitare l'attività (per art. 668 C.P., art. 171-*quater* L.633/1941, art. 28 co. 2 d.P.R. 309/90).

D.Lgs 8/2016 – illeciti amministrativi

- **Artt. 6-7 – PROCEDURA:** autorità amministrative competenti, *iter* per la trasmissione degli atti, procedura amministrativa (**L. 689 del 24.11.1981**). Processo penale in corso termina con sentenza *ex art.* 129 C.P.P. perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato.

Ma l'art. 9, co. 3 sancisce che nei casi in cui in primo grado c'è stata condanna, **il Giudice dell'impugnazione**, nell'emettere tale sentenza, **decide** sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli **interessi civili** – disposizione curiosamente non prevista nel D.Lgs. 7/2016.

- **Art. 8 – DISCIPLINA TRANSITORIA (in assenza di delega):**
- **FATTI NON COPERTI DAL GIUDICATO:** in **deroga all'art. 1 L. 689/1981** le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati (non anche le sanzioni amministrative accessorie, salvo analoga pena accessoria) si applicano **retroattivamente** – ma la sanzione non può essere superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato (ragguagliata *ex art.* 135 C.P.).
- **FATTI COPERTI DAL GIUDICATO:** il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna (**rito semplificato, ex art. 667 co. 4 C.P.P.**), dichiarando che il fatto non è previsto dalla Legge come reato, e adotta i provvedimenti conseguenti.

D.Lgs 8/2016 – illeciti amministrativi

- **Art. 9: TRASMISSIONE DEGLI ATTI:** gli atti dei procedimenti in corso relativi a reati (**non estinti al 6 febbraio**) oggetto della depenalizzazione per cui è già stata esercitata l'azione penale sono **trasmessi dal Tribunale** (dopo l'emissione di sentenza ex art. 129 C.P.P.) all'autorità amministrativa competente entro 90 giorni dal 6 febbraio (termine ordinatorio).

Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, provvede alla trasmissione all'autorità amministrativa la **Procura** (a meno che il reato fosse estinto al 6 febbraio: in tal caso il P.M. chiederà l'archiviazione).

L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati entro 90 giorni (370 giorni, se gli interessati risiedono all'estero).

Entro 60 giorni dalla notificazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione (la metà), oltre alle spese del procedimento.

D.Lgs 7/2016 – illeciti civili

- **Art. 1 – ABROGAZIONE NOMINATIVA DI ALCUNI REATI CONTENUTI NEL C.P.:**
- **art. 485 C.P. - Falsità in scrittura privata;**
- **art. 486 C.P. - Falsità in foglio firmato in bianco;**
- **art. 594 C.P. - Ingiuria;**
- **art. 627 C.P. - Sottrazione di cose comuni;**
- **art. 647 C.P. - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito.**
- **MODIFICHE DI COORDINAMENTO:** artt. 488, 489, 490, 491, 491-*bis*, 493-*bis*, 596, 599 C.P.
- **Art. 2 – ABROGATO IL PRIMO COMMA DELL'ART. 635: riscritto il reato di **danneggiamento**, con altre modifiche di coordinamento: artt. 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* C.P.**

D.Lgs 7/2016 – illeciti civili

- **Artt. 3-7 RESPONSABILITÀ CIVILE E SANZIONI PECUNIARIE:**
- Le condotte pressoché equivalenti a quelle dei reati abrogati diventano illeciti civili e, se accertati come **dolosi**, **obbligano non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento della sanzione pecuniaria** (art. 10: devoluta alla Cassa delle Ammende) – prescrizione: 5 anni (*ex art. 2947, co.1 C.C.*);
- Sanzione pecuniaria base **da euro 100 a euro 8.000/da euro 200 a euro 12.000** (per ognuno degli obbligati);
- **Criteri di commisurazione** della sanzione: gravità della violazione, reiterazione dell'illecito, arricchimento del responsabile, opera dell'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose, personalità dell'agente, condizioni economiche dell'agente.
 - Concetto di **reiterazione**: nei **4 anni** precedenti avere commesso altra violazione sottoposta a sanzione civile della stessa indole (medesima disposizione o sostanziale omogeneità/caratteri sostanziali comuni), accertata con provvedimento esecutivo (art. 11 prevedere **registro informatizzato** dei provvedimenti applicativi di sanzioni pecuniarie civili).

D.Lgs 7/2016 – illeciti civili

- **Art. 8 – PROCEDURA**: il Giudice civile che accoglie la domanda di **risarcimento del danno** decide sull'applicazione della sanzione (non può essere irrogata sanzione se è stato **notificato l'atto introduttivo ex art. 143 C.P.C.** - salvo costituzione in giudizio o conoscenza certa del processo). Si applica il C.P.C., in quanto compatibile.
- **Art. 9 – PAGAMENTO DELLA SANZIONE**: termini e modalità saranno fissati in un emanando **decreto**; la **rateizzazione** può essere disposta in base alle condizioni economiche del condannato, la **copertura assicurativa** non è ammessa, è esclusa la trasmissibilità agli **eredi**.

D.Lgs 7/2016 – illeciti civili

• Art. 12 – DISCIPLINA TRANSITORIA:

FATTI NON COPERTI DAL GIUDICATO: le sanzioni pecuniarie civili previste per i reati abrogati si applicano **retroattivamente**;

FATTI COPERTI DAL GIUDICATO: il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna (rito semplificato, *ex art. 667 co. 4 C.P.P.*), dichiarando che il fatto non è previsto dalla Legge come reato, e adotta i provvedimenti conseguenti.

In pratica: cosa cambia?

- L'intervento **avrebbe potuto essere ben più consistente** (numerose eccezioni alla regola generale; esclusi l'art. 10-*bis* D. Lgs. 286/1998 e altri reati, espressamente previsti in delega).

- Tra le **fattispecie** interessate dalla riforma, **poche hanno larga diffusione** (falsità, atti osceni, guida senza patente, omesso versamento di ritenute, ingiuria, danneggiamento).

- **Problemi pratici:**

le **sanzioni** amministrative sono **più alte** delle preesistenti pene; agire per il risarcimento del danno in sede civile comporta diverse valutazioni sotto il **profilo probatorio ed economico**.

La nuova guida senza patente

- Tra i reati più comuni **depenalizzati in virtù della “regola generale”** troviamo: alcuni delitti di contrabbando (d.P.R. 43/1973), l'aborto clandestino (depenalizzata l'interruzione della propria gravidanza) (L. 194/1978), la guida senza patente senza reiterazione (C.d.S.).

• GUIDA SENZA PATENTE: SPUNTI DI RIFLESSIONE

1) Qualora la “regola generale” sia applicata a reati in cui la fattispecie aggravata prevede anche la pena detentiva, rimane reato autonomo la sola fattispecie aggravata.

→ In virtù del *favor rei*, per fatti anteriori al 6 febbraio, che sono partiti con la contestazione di **reato aggravato poi trasformato in fattispecie autonoma**, è preferibile mantenere la qualificazione di reato aggravato per quanto concerne il giudizio di **bilanciamento, ex art. 69 C.P.**

La nuova guida senza patente

- **GUIDA SENZA PATENTE: SPUNTI DI RIFLESSIONE**

2) Qualora la “regola generale” sia applicata a reati in cui la fattispecie aggravata trasformata in titolo autonomo di reato consista nella “**recidiva**” (es.: art. 116, co. 15, C.d.S.: guida senza patente punita con l'arresto fino a un anno in caso di “recidiva” nel biennio), l'art. 5 D.Lgs. 8/2016 prevede che per “recidiva” debba intendersi la «**reiterazione dell'illecito**».

INTERPRETAZIONE:

→ tale reiterazione dovrà essere stata accertata con **provvedimento divenuto esecutivo**: l'ordinanza di ingiunzione (*ex art. 18 u.c. L. 689/1981*) non sospesa nel giudizio di opposizione (forse non è sufficiente l'atto non impugnato o non più impugnabile – sebbene l'eventuale successivo annullamento faccia venire meno gli effetti dell'atto);

→ la reiterazione è rilevante purché entro un **certo lasso di tempo**: per il 116 C.d.S. due anni (per fattispecie che non prevedono un limite, si presume che il limite sia cinque anni);

→ possono essere valutati come precedenti illeciti anche violazioni costituenti reato?

I nuovi illeciti civili

- Non è prevista la trasmissione degli atti automatica a cura dell'autorità giudiziaria: il procedimento civile inizia ad **impulso di parte**.
- **Oneri economici**: per iniziare la causa civile è necessario che l'attore anticipi il pagamento di **contributo unificato, parcella, notifiche...**
- **Quadro probatorio**: la persona offesa può testimoniare e l'imputato no, mentre né l'attore né il convenuto posso essere **testimoni**.

Il nuovo illecito civile di danneggiamento

VECCHIO REATO ABROGATO

Art. 635, co. 1 C.P.

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la **reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro trecentonove (...)**».

NUOVO ILLECITO CIVILE

Art. 4 D.Lgs. 7/2016

«Soggiace alla **sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: (...)**

lett. c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* del codice penale (...)

Il nuovo reato di danneggiamento

• Art.2, lett.1) D.Lgs. 7/2016 - RIFORMULAZIONE DELL'ART. 635 C.P.: DANNEGGIAMENTO

VECCHIO REATO

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro trecentonove.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate alla irrigazione;
- 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
- 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata (...)».

NUOVO REATO

«Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia **ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

- 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
- 2) opere destinate all'irrigazione;
- 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
- 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata (...)».

Il nuovo illecito civile di ingiuria

VECCHIO REATO ABROGATO

Art. 594 C.P. - Ingiuria

«Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la **reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (...)**».

Aggravanti: offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, oppure offesa commessa in presenza di più persone.

Non punibilità in caso di reciprocità o provocazione.

NUOVO ILLECITO CIVILE

Art. 4 co.1, lett. a) D.Lgs. 7/2016

«Soggiace alla sanzione pecuniaria civile **da euro cento a euro ottomila:**

chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, **informatica o telematica**, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (...)

Aggravanti (sanzione da euro duecento a euro dodicimila): ingiuria con attribuzione di un fatto determinato o alla presenza di più persone.

Non sanzionabilità in caso di provocazione.

Discrezionalità del Giudice in caso di reciprocità.

Le novità in materia di falso – art. 485 C.P.

- **Art. 1 lett. a) D.Lgs. 7/2016 abroga art. 485 C.P. - Falsità in scrittura privata**

VECCHIO REATO ABROGATO

«Chiunque, **al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno**, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.»

NUOVO ILLECITO CIVILE

Art. 4 co.4, lett. a) D.Lgs. 7/2016

«Soggiace alla sanzione pecuniaria civile **da euro duecento a euro dodicimila**:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, **arrecava ad altri un danno**. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; (...)»

Le novità in materia di falso – art. 486 C.P.

- **Art. 1 lett. b) D.Lgs. 7/2016 abroga art. 486 C.P. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato**

VECCHIO REATO ABROGATO

«Chiunque, **al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno**, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito».

NUOVO ILLECITO CIVILE

Art. 4 co.4, lett. b) D.Lgs. 7/2016

«Soggiace alla sanzione pecuniaria civile **da euro duecento a euro dodicimila**:

(...) b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, **se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri (...)**».

Le novità in materia di falso – sanzioni civili

Art. 4 co.4-8 D.Lgs. 7/2016 – TUTTI I NUOVI ILLECITI CIVILI IN MATERIA DI FALSO

«4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile **da euro duecento a euro dodicimila**:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo».

Le novità in materia di falso – reati riformulati

- Art. 2, lett. D.Lgs. 7/2016 - RIFORMULAZIONE DI REATI IN MATERIA DI FALSO

Art. 488 C.P. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

VECCHIO REATO

«Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private».

NUOVO REATO

«Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici».

Tali modifiche sono in evidente correlazione con l'abrogazione delle falsità in scrittura privata e della falsità sul foglio firmato in bianco privato.

Le novità in materia di falso – reati riformulati

Art. 489 C.P. - Uso di atto falso

VECCHIO REATO

«Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno».

NUOVO REATO

Il secondo comma viene abrogato;

Si trattava dell'ipotesi dell'uso di atto falso in scrittura privata da parte di chi non sia concorso nella falsità.

L'abrogazione è conseguente alla abrogazione della falsità in scrittura privata ex art.1 D.Lgs. 7/2016.

L'ipotesi di un uso di testamento olografo ovvero titolo di credito falso è separatamente disciplinata della modifica dell'articolo 491 C.P.

Le novità in materia di falso – reati riformulati

Art. 490 C.P. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

VECCHIO REATO

«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente».

NUOVO REATO

«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta **un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri**, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute».

Il secondo comma è abrogato.

*Si aggiunge all'ipotesi di soppressione di atti pubblici l'ipotesi della soppressione di **atti privati cc.dd. qualificati** rappresentati da **testamento olografo e titoli di credito**, aggiungendo per queste ultime ipotesi il requisito ulteriore del **dolo specifico**.*

Viene naturalmente eliminato il riferimento alla soppressione della scrittura privata vera.

Il richiamo contenuto nel capoverso dell'articolo 489 è stato soppresso, essendo comunque il dolo specifico espressamente previsto nel primo comma dell'articolo 490 C.P. con riferimento alle scritture private qualificate del testamento olografo e dei titoli di credito.

Le novità in materia di falso – reati riformulati

VECCHIO REATO

Art. 491 C.P. - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

«Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso».

NUOVO REATO

Art. 491 C.P. - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

«Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore **e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno**, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso».

Stante l'abrogazione delle altre forme di falsità in scrittura privata, l'ipotesi criminosa prevista dall'articolo in oggetto risulta essere figura autonoma di reato. In ordine al quantum della pena viene mantenuto il richiamo agli articoli 476 e 482 C.P.

Le novità in materia di falso – reati riformulati

Art. 491-bis C.P. - Documenti informatici

VECCHIO REATO

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

NUOVO REATO

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

La modifica della norma con l'eliminazione del riferimento alla falsità del documento informatico costituente scrittura privata è coerente con l'abrogazione della falsità in scrittura privata.

*Per quanto riguarda le **scritture private costituite da testamento olografo e titoli di credito**, le stesse **non possono avere formato informatico** e di conseguenza non sono espressamente previste quali oggetto nelle modalità di falsificazione informatica.*

Le novità in materia di falso – reati riformulati

Art. 491-bis C.P. - Documenti informatici

VECCHIO REATO

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

NUOVO REATO

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

La modifica della norma con l'eliminazione del riferimento alla falsità del documento informatico costituente scrittura privata è coerente con l'abrogazione della falsità in scrittura privata.

*Per quanto riguarda le **scritture private costituite da testamento olografo e titoli di credito**, le stesse **non possono avere formato informatico** e di conseguenza non sono espressamente previsti quali oggetto nelle modalità di falsificazione informatica.*

Le novità in materia di falso – procedibilità

Art. 493-bis C.P.

Casi di perseguibilità a querela

VECCHIA FORMULAZIONE

«I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo».

NUOVA FORMULAZIONE

«I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo».

La modifica della norma con l'eliminazione dei riferimenti agli articoli 485, 486, 488, 489 C.P. è conseguente alle modifiche normative prima indicate.

Si prevede la procedibilità a querela per tutti i reati indicati ad eccezione della falsificazione, della soppressione e dell'uso riferito al testamento olografo.

Giurisprudenza

- **SENTENZA NUMERO 8839/2016**, depositata dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione il **3 marzo 2016**: è stato accolto il ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza, confermando quanto statuito dal Giudice di Pace della medesima città, lo aveva condannato per i reati di **minaccia e danneggiamento** non aggravati.

La pena inflittagli era quella della multa di 1.833,34 euro e del risarcimento del danno alla parte civile.

L'imputato sosteneva, con riferimento al danneggiamento, l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela.

Alla luce dell'intervenuta **abrogazione** della fattispecie, il fatto di per sé non è più previsto dalla legge come reato.

L'abrogazione del reato di danneggiamento, quindi, comporta l'**annullamento della parte della sentenza che lo riguarda, con rinvio per quanto concerne il trattamento sanzionatorio: la condanna per minacce è confermata e il giudice del merito deve rimodulare la pena base, originariamente fissata ritenendo più grave il danneggiamento.**